

Appello alla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

n.68371 del 16 maggio 2003

Aggiornamenti al 6 luglio 2004

L'avvio della stagione estiva 2004 è preceduto –quale segnale d'allarme- dalla comunicazione Prot.7649/04/P.A. del 01/04/2004 a firma del Dirigente della Polizia Municipale Dott. Angelo Giuliani (allegata), che rappresenta la *summa* -quanto mai nitida e conclusiva- della pregressa ed incredibilmente antiggiuridica situazione.

Nonostante ciò, l'Assessore alla Cultura –Gianni Borgna- riafferma, nella sua missiva Prot.575 del 07/05/2004 (allegata), che "*il festival Testaccio Village è uno dei pochi autorizzati e sostenuti dall'Amministrazione per la sua qualità artistica (sic!) e per il valore di molti dei suoi concerti*", **con buona pace della Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.5172 del 06/10/1979**, che queste occorrenze escluderebbe anche a livello di ipotesi e che appare risibile citare di qui innanzi.

Più di queste affermazioni, colpisce l'assoluta sicurezza con cui gli organizzatori di questa manifestazione (il "GAY VILLAGE" presso il Testaccio Village) si sono sentiti autorizzati ad installare nell'area impianti di amplificazione ancora più potenti di quelli presenti nelle passate stagioni, sicuri di ottenere Nulla-Osta ed autorizzazioni nelle more in cui alle ben note vittime delle immissioni veniva ritardato con ogni mezzo l'accesso (ex L.241/90) alla documentazione sia relativa alla nuova "*Valutazione d'Impatto Acustico*", sia circa l'esito del rilievo A.R.P.A. eseguito nell'estate 2003 (ma non presso i denunciati, stranamente).

In queste vicissitudini –del tutto usuali anche negli anni passati- è risultato necessario attivare un "*tecnico competente*" onde relazionasse agli inquirenti ed all'Amministrazione circa gli elevatissimi livelli di immissione con cui è stata trionfalmente inaugurata la stagione estiva 2004: la "**Valutazione d'Impatto Acustico**" **Prot.16255 del 06/07/2004** presso il X Dipartimento del Comune di Roma (allegata ed anticipata ai C.C. Aventino, in copia, il 5/7/04) rappresenta un caso innovativo di applicazione del dettato del comma 6 dell'Articolo 2 della Legge 447/95.

Sino ad oggi –infatti- l'Amministrazione ha recepito soltanto la documentazione tecnica prodotta a cura della parte interessata ad ottenere Nulla-Osta ed autorizzazioni comunali, nonostante il dettato della Legge 447/95 non escluda affatto la possibilità di una difesa tecnica della cittadinanza, come invece aveva erroneamente sostenuto la precedente direzione del X Dipartimento (prot.17171 del 14/12/2000).

Dunque il X Dipartimento del Comune di Roma dispone –al momento- di due diverse "*Valutazioni d'Impatto Acustico*" relative alla medesima manifestazione, redatte l'una dal tecnico dei cittadini, l'altra dal "*tecnico competente*" incaricato dai titolari della manifestazione. L'Amministrazione dovrebbe far esaminare entrambe da un proprio "*tecnico competente*", come richiesto dall'**Art.18, comma 5, della Legge Regionale n.18/2001**, traendo le opportune conclusioni e, soprattutto, **adottando i necessari**

provvedimenti.

Il caso della doppia " *Valutazione d'Impatto*" è di grande interesse anche **per la Procura** eventualmente indagante: qualora le conclusioni dei due "tecnici competenti" siano, come probabile, diametralmente opposte, sarà bene il caso di valutare attentamente il **possibile dolo** da parte di quello dei due che sia palesemente fallace.

Dalla lettura della *Valutazione d'Impatto* Prot.16255 del 06/07/2004 emerge un dato impressionante: l'organizzazione della manifestazione (di certo per ridurre le spese) ha scelto, anche per la stagione 2004, di installare numerosi (8-12) diffusori professionali, della massima potenza commercialmente reperibile, lungo il perimetro delle due grandi piste da ballo, **posizionandoli all'altezza delle teste degli ascoltatori...**

Diffusori specificati –ed operativi- a livelli di picco di oltre **140** (centoquaranta !) **decibel** ad un metro sono in grado di produrre lesioni gravi all'apparato uditivo di chi stazioni nelle immediate vicinanze, come si evince dalle indicazioni in merito contenute nella **Legge 277/91**.

Per la cronaca molti addetti al Servizio d'Ordine della manifestazione sono stati distaccati intenzionalmente a ridosso di quei diffusori, per evitare che il pubblico accedesse ai collegamenti, a tensione elevata (2400 Watt su 8 ohm equivalgono a circa 140 Volt).

Dalle allegare pagine di un noto ed autorevole testo in materia si evince facilmente che –ai livelli di pressione sonora riscontrati nelle immediate vicinanze dei diffusori situati all'interno del "GAY VILLAGE"- sono sufficienti **meno di mille minuti** di esposizione **per determinare un danno permanente ed invalidante**, dell'ordine di 45 decibel di perdita dell'udito (oltre 30.000 volte in meno del normale). Ebbene **ogni serata** intera di permanenza a quei livelli (dalle 23 alle 4 a.m.) **comporta 2-300 minuti di esposizione**.

Un secondo danno è facilmente prevedibile a carico degli avventori che –a pista da ballo piena- si trovino a dover occupare le due aree antistanti i lati del palco, dove sono posti due gruppi di diffusori (5 da 140 dB di picco, cadauno), **ancora una volta ad altezza testa**.

Per esposizioni più brevi, dell'ordine di meno di 10 minuti, sono comunque inevitabili degli Spostamenti Temporanei della Soglia Uditiva (vedi al grafico della pagina di manuale allegata) anche assai cospicui (20-30 dB).

Il recupero è lento, tanto da rendere assolutamente probabile che alcuno degli interessati **si metta alla guida** in condizioni tali da non fargli percepire correttamente sia l'avvicinarsi di altri veicoli, sia il regime operativo del proprio, **con gravi rischi**.

Tutto questo per causa di una semplice disaccortezza nel posizionare diffusori che sono **progettati e predisposti** per essere sospesi ad altezze tali da proteggere gli ascoltatori più vicini, quando non si ricorra a transennamenti. **La normativa vigente vieta assolutamente questo tipo di occorrenze**, essendo previsto nel D.P.C.M. n.215 del 16/04/1999 un livello massimo di esposizione di **102 dB"A" LASmax**, **qui ecceduto di ben quaranta volte o più**.

Il predetto **D.P.C.M. n.215 del 16/04/99** prevede anche una procedura di collaudo (come anche **l'Art.18, comma 1, della L.Reg.18/2001**) e di certificazione, con annessa dichiarazione ai sensi dell'Art.4 della Legge 4/01/1968 n.15 (autocertificazione) da parte del titolare della manifestazione. Sorprendente come nessun controllo sia sortito al seguito delle denunce del Comitato Romano Antirumore (6/08/2001), e dello stesso Appello/Denuncia alla Presidenza ed alla Procura competente del 16/05/2003 (vedi a pag.2

ai punti "b", "c" e "d"), oltre che da innumerevoli altre specifiche segnalazioni.

Il punto merita una particolare attenzione: alle numerose e reiterate istanze della popolazione in favore dell'applicazione della legge 447/95 e dei suoi Decreti applicativi, che costituirebbe l'unica forma di tutela non onerosa per la popolazione stessa, si è sempre opposta la necessità di controlli fonometrici (poi rari e, ancora pochi giorni fa, con evidente preavviso, come si riferisce da Ostia).

Ebbene in un caso come quello del "GAY VILLAGE" è evidentissimo che la "*Valutazione d'Impatto Acustico*" redatta dal "*tecnico competente*" già per le tre passate edizioni era **assolutamente irricevibile da parte del X Dipartimento**, anche prima di disporre dei dati dei rilevamenti fonometrici e per evidenze più che lapalissiane, tanto più in vigore della Legge Regionale n.18/2001, che contiene un Articolo 18 di cui un'attenta lettura è quanto mai indispensabile.

E' infatti impensabile che passi inosservata l'indicazione di **un'altezza di appena 1,2 metri da terra** dei diffusori Nexo Alpha-E riportata addirittura nella pianta generale allegata alla Valutazione Prot. 13289 del 3/06/2003, oppure che non sia individuato il grossolano errore di applicazione della norma ISO-9613-2 nelle due Valutazioni del 2002 (prot. 11527 del 28/05/2002) e del 2003.

Quanto poi alla Valutazione Prot.8088 del 18/06/2001, essa contiene affermazioni che farebbero rabbrivire anche un tecnico ai primi rudimenti della materia: ma come si fa a sostenere che con 95 deciBel nelle aree di 5 grandi piste da ballo, fuori, a pochi metri, senza altro frapposto che una lamiera ondulata di recinzione, si possano rilevare appena 50 dB"A", sia ad impianti attivi che come rumore di fondo ?

Questo riscrive letteralmente le leggi della fisica della propagazione...

Nelle denunce del 2001 è chiaramente spiegato il motivo per cui questo "*tecnico competente*" poteva agire in assoluta tranquillità, certificando l'inverosimile senza tema di alcuna smentita e, soprattutto, senza alcun rischio di verifiche. Vi sono state indagini in proposito ? Quante altre volte la medesima occorrenza è stata segnalata agli inquirenti, p.es dal Comitato "*Verde e Mare*" di Ostia o in relazione al caso "*Follia*" a Roma ?

Qui si apre un doloroso capitolo sui percorsi d'indagine: è pur vero che al cittadino esponente spetterebbe il compito di segnalare soltanto, ma la realtà è spesso tale da rendere praticamente indispensabile un più stretto coordinamento ed aggiornamento, cioè una diversa e maggiore comunicazione, che anticipi i fatti più che rincorrerli.

Molte volte la popolazione ha visto intervenire i rilevatori ASL/A.R.P.A. in serate di assoluta quanto rara tranquillità... La presenza di un secondo rilevatore, privato, ha consentito più volte di disporre a confronto i dati rilevati il giorno prima e quelli rilevati anche pochissimi giorni dopo la data del fatidico accesso (vedi caso Flaminio nel 2002). E' casuale che negli ultimi anni l'A.R.P.A.-Lazio abbia negato sistematicamente la sua disponibilità ad operare su segnalazione tempestiva e documentata da rilievi di parte (che segnalano un caso allarmante) purtuttavia prestandosi ad eseguire rilevamenti fulminei presso la Parrocchia di Ostia Antica (vedi verbali allegati) nella sola ed unica sera di festa patronale, sanzionando il tutto nonostante l'Art.17 della L.Reg. n.18/2001 escluda la fattispecie ?

Grave è che tutto questo finisca anche sulle pagine dei giornali, sotto forma di commenti che istigano alla sfiducia e sottendono un contesto di torbide cointeressenze ad ogni livello. **Il punto è che già molti si sono arresi**: la foto allegata testimonia della incredibile mole di dati raccolti sotto forma di registrazioni DAT calibrate, di cui nessuno

esaminato dagli inquirenti. Leggendo i nomi delle manifestazioni e confrontando con l'esito delle relative denunce, sarà facile dedurre la molteplicità di casi in cui i cittadini si sono "arresi", stremati dalle spese e dall'inutilità delle loro pur motivate istanze, preferendo sopportare un disturbo che è null'altro che la conseguenza del risparmio di precauzioni e dunque di un maggior utile per **pochi**, pochissimi soggetti.

Un appello

Al Testaccio/Ostiense non deve accadere quel che si è verificato a Tor di Valle per l'estate del 2000 (vedi nota e copia della sentenza del 12/11/2003). Nonostante evidenze clamorose, nonostante i verbali ASL e dei VV.UU., nonostante migliaia e migliaia di testimoni, **i cittadini sono stati condannati.**

A Tor di Valle sarebbe bastato davvero un minimo d'indagine (a seguito di precise denunce) per scoprire che il "tecnico competente" non solo aveva compiuto almeno un errore di proporzioni colossali nella "Valutazione Preventiva", ma aveva addirittura firmato e certificato una successiva "verifica", per la quale non sono assolutamente concepibili attenuanti al dolo.

Un quartiere ne è stato testimone, con immissioni avvertibili ad un Km di distanza...

Per tutto ciò sia accolta con rispetto la precisa richiesta che con ancor maggiore rispetto viene qui formulata: **sia fatta un'indagine finalmente nella direzione dove potrebbe trovarsi un risultato di vero e duraturo successo.**

Una direzione che è negata agli sforzi della cittadinanza.

In pratica si indaghi sulla possibilità che delle numerose (2000 ?) "Valutazioni d'Impatto Acustico" depositate presso il X Dipartimento del Comune di Roma, una percentuale anormalmente alta sia stata redatta da non più di tre "tecnici competenti".

Stante la classificazione informatica già adottata dal X Dipartimento, quest'indagine richiederebbe solo qualche minuto.

A questo punto, individuati (più propriamente "confermati") i nomi più ricorrenti, si indaghi a caso, preghiamo, tra le "Valutazioni" di questi, scoprendo se sono sistematicamente prive dei rilevamenti presso le abitazioni, dell'indicazione dei punti di misura, oppure se i valori di Rumore Ambientale e di Rumore Residuo sono di pura (e reiterata) fantasia.

Ancora una volta un'indagine che potrebbe necessitare assai meno tempo di quanto si possa immaginare.

Il tutto ricordando che esiste una Legge, la **277/91**, per cui in tutti i luoghi rumorosi dove operano lavoratori dipendenti dovrebbe esistere almeno un'altra certificazione, che escluda la possibilità di danno all'udito da eccessiva esposizione... Vedi il caso del GAY VILLAGE.

Roma 7 luglio 2004

Seguono le firme